TESTO UNICO DI LEGGE IN MATERIA VALUTARIA

Art. 26

Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie

1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facolta' riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell'attivita' ispettiva in materia valutaria. 2. I militari della Guardia di finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie. 3. I funzionari dell'amministrazione doganale e postale accertano le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge in materia valutaria
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-in-materia-valutaria/art-26-altri-organi-di-accertamento-delle-violazioni-valutarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it